

“rapporto della retribuzione di posizione del segretario con gli sviluppi della retribuzione di posizione dei dirigenti dell’ente locale

di Carmelo Carlino e Vito Continella

L’ AGES, con deliberazione del C.d.A. n. 389 del 24.9.2002, ha espresso l’indirizzo secondo cui:

- *“ai sensi del succitato art. 41, comma 5, del CCNL dei segretari stipulato il 16.5.2001, in diversi enti si è reso necessario procedere alla parificazione” o “galleggiamento” della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali per adeguarla a quella dei dirigenti;*
- *con l’art. 1, comma 3, lett. e) del CCNL 12.2.2002 dell’area della dirigenza Regioni-AA.LL., è stata prevista la riduzione della retribuzione di posizione in godimento da parte dei dirigenti di euro 3.356,97 (L. 6.500.000) trasponendo tale valore nello stipendio tabellare;*
- *detta riduzione non va applicata ai segretari comunali e provinciali”,* per le ragioni precisate nella stessa deliberazione n. 389/2002,

Ad avviso, invece, dell’Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, l’attribuzione al segretario (in conformità al suddetto orientamento espresso dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) di una retribuzione di posizione pari a quella dirigenziale più elevata incrementata di lire 6.500.000 (in relazione all’art. 1, comma 3, lett. e) del CCNL 12.2.2002 dell’area della dirigenza Regioni-AA.LL., con cui è stata prevista la trasposizione di un corrispondente importo dalla retribuzione di posizione in godimento allo stipendio tabellare) sarebbe illegittima.

Secondo l’Ispettorato, infatti, *“la deliberazione n. 389/2002 dell’Agenzia Autonoma dei Segretari non appare per nulla condivisibile, in quanto basata “su impropri riferimenti comparativi ad un contratto di un’altra categoria (i dirigenti)”. La dinamica del tabellare e della retribuzione dei dirigenti è cosa che attiene ai dirigenti, non ai Segretari, ai quali si applica il relativo*

contratto, che prevede, all'art. 41, comma 4, che la loro retribuzione di posizione deve essere rapportata a quella"...stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente...", null'altro. Attribuire ai Segretari comunali una retribuzione di posizione pari a quella dirigenziale più elevata incrementata di lire 6.500.000 significa anticipare indebitamente un incremento del "tabellare" che è stato disposto per i dirigenti, e non per segretari".

Lo stesso Ispettorato richiama in proposito il parere dell'ARAN SGR 14 del 19.9.2001 che non riguarda però la fattispecie in esame, essendo precedente al citato CCNL della dirigenza sottoscritto il 12.2.2002.

Tale parere recita: "...il confronto tra le retribuzione di posizione del segretario e quella della posizione dirigenziale più elevata dell'ente, deve essere effettuata sulla base dell'effettivo valore stabilito per detta ultima posizione ed effettivamente corrisposto al dirigente titolare di posizione medesima...non deve farsi riferimento ad un dato teorico,...ma all'importo reale che la singola amministrazione ha determinato per la posizione dirigenziale al massimo livello di responsabilità. Più banalmente possiamo convenire che il termine "stabilito" debba essere inteso come equivalente di "percepito"....".

L'infondatezza della detta posizione interpretativa dell'Ispettorato è evidente.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 389 del 24.9.2002, afferma, infatti, correttamente che "detta riduzione non va applicata ai segretari comunali e provinciali", in quanto:

- a) *si riverbererebbe negativamente sul trattamento economico dei segretari che non hanno tratto benefici dal CCNL dei dirigenti;*
- b) *per i dirigenti non si tratta di un'operazione di riduzione, ma di trasposizione ed incorporazione di parte della retribuzione di posizione nel trattamento economico tabellare;*

c) la struttura retributiva dei dirigenti e dei segretari, pur essendo simile, risente dei diversi momenti di stipulazione degli accordi, con la conseguenza che per i segretari la questione dovrà essere risolta, con le stesse modalità previste per i dirigenti (elevazione del trattamento tabellare e riduzione della retribuzione di posizione), in sede di contrattazione integrativa;

d) in caso contrario si verificherebbe una *reformatio in pejus* non consentita dall'ordinamento”.

In tale posizione interpretativa dell'AGES (fatta propria dalla generalità dei Comuni e delle Province), i segretari si riconoscono pienamente.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ispettorato, la dinamica della retribuzione di posizione dei dirigenti (conseguente ai CCNL di categoria) interessa direttamente i segretari ai fini dell'applicazione del c.d. “galleggiamento”.

Quindi, se la retribuzione di posizione dirigenziale è stata diminuita (dal CCNL 22.2.2006 dei dirigenti) solo in via del tutto teorica (in quanto trasposta nel tabellare), la riduzione (non potendo essere incorporata nel tabellare dei segretari in mancanza di una clausola *ad hoc* nel CCNL di categoria allora vigente) non andava applicata (nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL che avrebbe dovuto provvedere nelle stesse modalità previste per i dirigenti) ai segretari medesimi.

Ove applicata, infatti, a questi ultimi, la riduzione sarebbe stata invece reale, rendendo così fittizia la perequazione della retribuzione di posizione dei segretari con quella dei dirigenti, voluta dal citato comma 5 dell'art. 41 del CCNL.

In ogni caso la tesi dell'Ispettorato risulta incompatibile con l'ordinamento civile italiano e la giurisprudenza consolidata in materia, che vogliono impedita la *reformatio in pejus* della retribuzione.

Opportunamente, perciò, da parte di associazioni di enti locali (nella fattispecie l'Unione Regionale delle Province siciliane che ha inviato apposita

lettera ai Presidenti delle Province regionali in data 17.6.2002 prot. n. 444 – **doc. 26** -), è stato puntualizzato (in linea con le posizioni dell'AGES) che *“da quando tale compenso (e cioè la retribuzione di posizione dei dirigenti), a seguito del nuovo contratto per i dirigenti, è stato incorporato in parte nel nuovo stipendio, va tenuto conto (ai fini della parificazione di cui al comma 5 dell'art. 41 del CCNL dei segretari) della misura massima goduta dal dipendente prima di tale incorporazione”*.

Peraltro, il parere dell'ARAN n. 14 del 19.9.2001, non solo è anteriore al citato CCNL della dirigenza (sottoscritto il 12.2.2002), ma si riferisce ad una fattispecie diversa.

Infatti, il quesito rivolto all'ARAN era così formulato: *“Con quali criteri deve essere applicata la disciplina dell'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari per la “parificazione” con la retribuzione di posizione della posizione dirigenziale più elevata dell'ente? Si deve tener conto del valore effettivo o di quello teorico (L. 82.000.000)?”*.

La domanda era pleonastica e la risposta del tutto scontata.

La perequazione operata dai Comuni e dalle Province è avvenuta, invece, sulla retribuzione di posizione “stabilita” dagli stessi enti per la posizione dirigenziale più elevata, salvo poi non applicare (per evitare riflessi negativi sul trattamento economico del segretario, che viceversa per i dirigenti non si sono in concreto verificati) la trasposizione ed incorporazione di parte della retribuzione di posizione nel trattamento economico tabellare, in attesa che il nuovo contratto di categoria provvedesse nello stesso senso dei dirigenti.